

Appalti pubblici – La P.A. deve inoltrare la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione entro il 16 dicembre – decreto 19 agosto 2009

di Massimo Pipino

Publicato il 11 dicembre 2009

Le stazioni appaltanti hanno tempo fino al 16 dicembre 2009 per inviare la richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese. (Massimo Pipino)

Appalti pubblici – La P.A. deve inoltrare la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione entro il 16 dicembre – Decreto 19 agosto 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto 19 agosto 2009 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che indica le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 1 comma 11 del decreto legge n. 162/2008.

Il suddetto articolo, infatti, nell'istituire il Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, disponeva che le modalità di accesso a detto fondo fossero stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della parità di accesso tra piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché della proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale in esame che definisce, ai fini della ripartizione del Fondo, le categorie di piccola, media e grande impresa con riferimento alle classifiche di attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, ed attribuisce a ciascuna di esse 100 milioni di euro. Le stazioni appaltanti hanno trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 16 novembre 2009), ossia fino al 16 dicembre 2009, per inviare la richiesta di accesso al Fondo, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, e regolarmente pervenute alle stazioni appaltanti stesse nei termini fissati (entro l'8 giugno 2009, cioè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 aprile 2009 avvenuta il 9 maggio 2009)

Si riepilogano di seguito gli elementi di interesse del decreto in parola legati alle modalità di utilizzo del Fondo.

Nel Decreto ministeriale 19 agosto 2009, le piccole, medie e grandi imprese sono individuate con riferimento al sistema di qualificazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 (artt. 3 e 28) come segue:

- piccola impresa è l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori inferiori a 150.000 euro ovvero in possesso della qualificazione nella prima (fino a 258.228 euro) e/o nella seconda classifica (fino a 516.457 euro);
- media impresa è l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza (fino a 1.032.913 euro) alla sesta classifica (fino a 10.329.138 euro);
- grande impresa è l'impresa in possesso della qualificazione nella settima (fino a 15.493.707 euro) e/o ottava classifica (oltre 15.493.707 euro)

L'articolo 1 del decreto ministeriale, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, regolarmente pervenute presso le stazioni appaltanti nei termini fissati, nonché ritenute ammissibili, assegna 100 milioni di euro a ciascuna delle tre categorie di imprese, come sopra definite. Ciascuna impresa si colloca in ciascuna delle suddette categorie in ragione della qualificazione posseduta, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle sopra citate categorie, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria. In altri termini, si ritiene che, ai fini della individuazione della fascia dimensionale cui far riferimento, occorra prendere in considerazione la qualificazione posseduta dall'impresa (secondo il disposto dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, ovvero in ragione della classifica risultante dall'attestazione SOA) al momento della partecipazione alla gara. Ad esempio: laddove un'impresa (singola o come mandataria di raggruppamento) in possesso di attestazione SOA nella VIII classifica (illimitato), abbia partecipato ad una gara, il cui bando di gara richiedeva, per la categoria prevalente, la VI classifica (lavori fino a 10.329.138 euro), tale impresa, ai fini dell'inquadramento nelle categorie dimensionali di cui al predetto art. 1, si collocherà nel gruppo delle grandi imprese.

L'articolo 2 dispone che entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in esame (16 novembre 2009) ossia entro il 16 dicembre 2009, ciascuna stazione appaltante invii al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 162/2008. La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili. Per ciascuna delle istanze di compensazione, la stazione appaltante deve inoltre inviare:

- documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;
- attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di impresa (piccola, media o grande secondo i criteri sopra descritti);
- dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse previste in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 133, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) per far fronte alla compensazione;
- dichiarazione di aver provveduto ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione dei lavori per il triennio 2009-2011.

L'articolo 3 prevede che nell'ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuna stazione appaltante le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

L'articolo 4 stabilisce che se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo supera la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa (100 milioni di euro), le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili (rapporto tra l'ammontare della quota assegnata al Fondo e l'ammontare totale delle richieste di accesso riferite alla stessa categoria di impresa). La stessa proporzione sarà applicata per ogni istanza di compensazione.

Ad esempio: a fronte di 100 milioni di euro disponibili nel gruppo delle "piccole imprese", e di istanze di compensazione di importo complessivo pari a 140 milioni di euro, la percentuale di partecipazione al Fondo sarà pari al 71,4% (100 milioni :140 milioni =0,714 x 100=71,4%).

Ciò posto: data un'istanza di compensazione che ammonti a 40.000 euro, la somma che potrà essere riconosciuta sarà pari a 28.560 euro (40.000 x 0,714)

L'articolo 5 prevede che nel caso di raggruppamenti temporanei, le stazioni appaltanti assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che attribuisce le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento sulla base degli accordi intercorsi tra le stesse imprese.

L'articolo 6 dispone, infine, che la corresponsione delle somme a titolo di compensazione alle singole imprese interessate sarà effettuata dalle stazioni appaltanti, previa assegnazione alle stesse delle relative risorse da parte della suddetta Direzione ministeriale, secondo le modalità sopra evidenziate. La comunicazione di assegnazione delle risorse alle stazioni appaltanti verrà pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 agosto 2009

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008. (09A13688)

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e dispone altresì, all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresì, ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato

comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;

Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalità di utilizzo del fondo stesso, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00;

Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici» ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per: piccola impresa: l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al Fondo di € 300.000.000,00 di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30 aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:

a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta

categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma, esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.

2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.

3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione 2009-2011.

Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.

Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2009

Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 159

